

Sosta e campeggio

di Pier Luigi Ciolli

Dalla sinergia tra l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e molti Comandi di Polizia locale che hanno manifestato l'esigenza di vietare le attività di bivacco, attendamento e campeggio sono nate delle proposte che regolamentano questi fenomeni senza pregiudicare la circolazione e sosta delle autocaravan.

Le soluzioni emerse sono state portate all'attenzione dei Comandi di Polizia Municipale dall'Avv. Fabio Dimita (Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con la relazione dal titolo *"Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici e operativi"* che di seguito pubblichiamo.

Stante la vicinanza dei temi affrontati con

quello della circolazione stradale, la relazione offre nozioni rivolte agli enti proprietari delle strade su come predisporre provvedimenti quali il divieto di bivacco, l'attendamento e il campeggio che molto spesso si riflettono sulla circolazione stradale, limitandola.

In particolare, il Ministero ha evidenziato gli errori che gli enti locali compiono più di frequente nella formulazione di tali provvedimenti e ha chiarito come le attività di campeggio, bivacco e attendamento prescindono sia dal tipo di veicolo eventualmente utilizzato sia dalla presenza stessa di un veicolo, richiamando soprattutto l'attenzione sulla necessità di evitare l'erronea l'installazione di divieti di sosta allorché si intenda invece impedire il bivacco, l'attendamento o il campeggio.

Le attività di parcheggio prescindono dal tipo di mezzo utilizzato



Le giornate del I a Polizia Locale

Limitazioni alla circolazione
e provvedimenti
di divieto di bivacco,
attendamento e campeggio.
Aspetti giuridici e operativi

XXXI edizione - Riccione, Palazzo dei Congressi
20/22 settembre 2012

Relazione dell'Avvocato Fabio Dimita
Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PREMESSA

Com'è noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è competente a impartire le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade (art. 5 co. III, c.d.s.), intesa come movimento, fermata e sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada (art. 3 co. I, n. 9) c.d.s.).

Il tema della circolazione di veicoli, pedoni e animali è contiguo alle prescrizioni in tema di ordine pubblico, incolumità pubblica, sicurezza urbana e igiene.

Sebbene questi ambiti siano governati da fonti normative diverse dal Codice della Strada, i punti di contatto con la disciplina della circolazione sono evidenti.

Accade così di frequente che un provvedimento dell'ente locale che trova i propri presupposti giuridici in molteplici fonti, tra le quali il Codice della Strada, sia portato all'attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il controllo che il medesimo permette ai sensi degli artt. 5, 35, 38, 45.

Si tratta soprattutto di ordinanze contingibili e urgenti e provvedimenti dirigenziali dai contenuti eterogenei quali il divieto di campeggio, bivacco e attendamento.

In altri casi si assiste a provvedimenti che hanno il chiaro intento di porre una limitazione alla circolazione ma che non richiamano direttamente il Codice della Strada.

Tutti provvedimenti che, come detto, s'intrecciano con le limitazioni al movimento, alla fermata e alla sosta di pedoni, animali e veicoli sulle strade e che hanno originato pronunce, diffide o direttive del Ministero. In tale contesto, anche al fine di evitare indebiti e onerosi contenziosi per i cittadini e la Pubblica Amministrazione si è sentita l'esigenza di chiarire quali sono i presupposti, le fonti normative, la competenza, gli aspetti sanzionatori in materia di divieto delle attività di campeggio, bivacco e attendamento.

1. OGGETTO

La predisposizione di un provvedimento di divieto di campeggio, attendamento, accampamento e bivacco presuppone, anzitutto, l'individuazione dell'ambito applicativo della prescrizione.

Non esistendo una definizione normativa delle attività sopra richiamate, è necessario individuare i comportamenti che s'intendono vietare in correlazione con le esigenze di tutela: igiene e salute pubblica, ordine pubblico, incolumità pubblica, sicurezza urbana.

A titolo esemplificativo, si pensi all'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, alla presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, al posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie quali tavoli, sedie, ecc... Tale tipo di attività può rappresentare un pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie derivanti dalla produzione di rifiuti, nonché dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura.

Infatti, le aree oggetto di bivacco occasionale sono spesso lasciate in condizioni igieniche precarie, a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi.

In tale contesto, non è materialmente possibile per l'Amministrazione Comunale vigilare continuamente sul comportamen-

to dei soggetti responsabili, né è possibile attribuire con ogni certezza giuridica tale violazione a soggetti determinati precedentemente identificati se non in caso di contestazione diretta, per cui vengono fatte ricadere sull'intera cittadinanza i costi e i disagi (ad esempio per la pulizia straordinaria delle aree).

Le attività in questione possono essere causa di danneggiamenti al patrimonio pubblico o privato, con pregiudizio per la vivibilità urbana come definita dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2008. Ciò precisato, con riguardo alle conseguenze correlate ai comportamenti integranti campeggio, bivacco, attendamento e accampamento, per evitare equivoci di fondo, è bene puntualizzare che **tali attività possono essere compiute da chiunque, a prescindere dall'eventuale utilizzo di un veicolo.**



1.1 GLI ERRORI PIÙ RICORRENTI

- **1° errore** è quello di prevedere la limitazione per i soli veicoli.

Considerato che in realtà i comportamenti in questione possono essere espletati con o senza veicoli, è necessario contemplare nell'ambito applicativo la sola "attività" da vietare e non lo strumento con cui viene compiuta. Si raccomanda, pertanto, di riferire il divieto all'attività di campeggio, bivacco, accampamento a prescindere da come sia effettuata (con o senza veicoli).

- **2° errore** che si riscontra nei provvedimenti è la previsione del divieto unicamente nei confronti di una o più tipologie di veicoli, prime fra tutte, le caravan e le autocaravan.

A tale riguardo si evidenzia che non è possibile limitare il divieto alle sole caravan e autocaravan, bensì occorre estendere la prescrizione a tutti i veicoli indiscriminatamente prevedendo le fattispecie astratte che potenzialmente si possono avverare. Ciò, sia per motivi di carattere logico sia per motivi di carattere pratico, in quanto le fattispecie in questione possono realizzarsi con qualsiasi tipologia di veicoli: es. autovetture, motocicli, autocarri ecc...

- **3° errore**, compiuto di frequente dai comandi di Polizia Municipale o direttamente dall'amministrazione comunale nel formulare il provvedimento e nell'applicare le sanzioni, è quello di predisporre una segnaletica di divieto di sosta quando si vuole vietare l'uso campeggistico del veicolo.

Tale operazione costituisce un eccesso di potere perché si utilizza uno strumento (segnale di divieto di sosta) per un fine diverso da quello tipico previsto dalla norma. In altri termini, si fa un uso improprio della segnaletica stradale prevista dal codice e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

Non è possibile, infatti, utilizzare uno strumento previsto dal Codice della Strada per disciplinare un fenomeno che non è regolato dal medesimo codice né per finalità diverse da quelle codicistiche.

Pertanto per le autocaravan vale quanto stabilito dall'art. 185 del Codice della Strada.

In particolare, il comma II dell'art. 185 dispone:

"La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo".

In sostanza l'autocaravan – ma in realtà tutte le altre tipologie di veicolo – attiva il campeggiare allorché occupa lo spazio esterno al veicolo.

In tal caso, le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale

"la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote...".

Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni dettate da particolari esigenze di circolazione o da particolari caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per tale categoria di autoveicoli appare illegittimo.

2 Provvedimenti “ordinari” o ordinanze contingibili e urgenti?

Nella predisposizione di un divieto di campeggio, bivacco o accampamento, due sono gli strumenti giuridici utilizzabili: provvedimenti ordinari e ordinanze contingibili e urgenti.

La scelta dello strumento più idoneo dipende dai presupposti di fatto e dalle finalità che s'intendono perseguire.

2.1 Ordinanze contingibili e urgenti

In particolare, il presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente è il **pericolo di un danno grave e imminente per la salute e l'igiene pubblica al quale, per il carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con i rimedi ordinari e che richiede interventi immediati e indilazionabili.**

Ciò che differenzia le ordinanze contingibili e urgenti dagli altri provvedimenti amministrativi è il loro carattere straordinario.

Esse, infatti, costituiscono uno strumento eccezionale d'intervento, atto a consentire alla Pubblica Amministrazione di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini in presenza di situazioni impreviste di emergenza, non fronteggiabili per mezzo dei normali provvedimenti amministrativi.

L'effetto delle ordinanze, infatti, non è mai abrogativo, ma meramente derogatorio: esse non modificano la disciplina vigente ma ne sospendono soltanto l'applicazione, in via temporanea, fino alla cessazione della situazione di grave necessità e urgenza.

Le ordinanze, peraltro, devono sempre essere adottate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Esse devono quindi fondarsi su una congrua motivazione e seguire un'istruttoria adeguata.

La situazione di pericolo che giustifica l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti deve risultare da **inequivoci accertamenti tecnici.**

Per essere legittima, l'ordinanza deve rivelarsi idonea alla situazione di rischio ed essere emanata entro ragionevoli limiti temporali dati dalla persistenza della situazione eccezionale verificatasi.

Essa non deve risultare sproporzionata rispetto al fine perseguito.

In altri termini, per suo tramite non deve essere imposto un sacrificio privato eccessivo quando la salvaguardia dell'interesse pubblico possa essere raggiunta attraverso misure alternative.

La situazione di pericolo, inoltre, deve essere attuale e concreta: l'ordinanza non può mirare genericamente a realizzare un miglioramento in assenza di un'effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini.

Il pericolo deve rivelarsi eccezionale e imprevedibile, dunque non fronteggiabile con i mezzi ordinari dell'ordinamento.

Deve rappresentare **una situazione di effettiva emergenza** e richiedere, di conseguenza, un intervento amministrativo immediato, fermo restando che, a fondamento del provvedimento d'urgenza non è richiesta la sussistenza di un danno, ma il rischio oggettivo che questo si realizzi.

In conclusione, il potere d'urgenza, da esternare con congrua motivazione, presuppone una situazione di pericolo effettivo che non possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento e tale da risolvere una situazione comunque temporanea, non potendosi a essa farsi ricorso se non per prevenire gravi pericoli

che minacciano l'incolumità dei cittadini, sulla base di prove concrete e non di mere presunzioni, mentre non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie.

L'ordinanza contingibile e urgente, quindi, è destinata a spiegare i suoi effetti per un limitato periodo, e cioè, fino a quando la situazione di emergenza viene meno.

In presenza di tali presupposti, le ordinanze contingibili e urgenti possono essere adottate esclusivamente dal Sindaco:

- ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/00 se l'emergenza è a carattere esclusivamente locale;
- ai sensi dell'art. 54 dal Sindaco in veste ufficiale di Governo, in caso di pericoli per l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana.

2.2 Provvedimenti dirigenziali

In mancanza delle condizioni di fatto e di diritto sopra enunciate, il divieto di campeggio, bivacco, accampamento dovrà essere istituito con provvedimento ordinario.

In tal caso la competenza a emanare l'atto amministrativo spetta in via generale al dirigente ai sensi dell'art. 107, co. 2 del D.Lgs. 267/2000 che prevede

«Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti ammi-

nistrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108».

Il dirigente quindi adotterà un semplice provvedimento dirigenziale.

3 Opportunità di riferimenti istruttori

In relazione ai presupposti di fatto che giustificano l'emanazione del provvedimento si ritiene opportuno indicare almeno gli estremi di relazioni o analisi tecniche relative agli accertamenti compiuti sul territorio. In mancanza, il provvedimento potrebbe essere soggetto a vizio di legittimità per difetto d'istruttoria o di motivazione.



4 Fonti normative

Per quanto riguarda i presupposti giuridici occorre preliminarmente precisare la **fonte normativa relativa alla tipologia** del provvedimento adottato.

Pertanto, in caso di adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, sarà necessario richiamare l'art. 50 co. V, D.Lgs. 267/00, se l'emergenza riguarda la sanità o l'igiene pubblica ed è a carattere esclusivamente locale, oppure l'art. 54, co. IV del medesimo D.Lgs., qualora il provvedimento sia assunto dal Sindaco nella veste di ufficiale di Governo, relativamente a minacce di pericoli per l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana. In caso di provvedimento dirigenziale, non caratterizzato quindi da urgenza e contingibilità, è necessario richiamare l'art. 107, D.Lgs. 267/00.

Quanto alle **fonti di diritto connesse ai contenuti** del provvedimento è necessario un'ulteriore precisazione. In caso di problematiche di carattere igienico o sanitario è opportuno richiamare anche il T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

Se si verificano pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana sarà necessario il richiamo al R.D. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nonché al D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008. Nell'ipotesi di provvedimento dirigenziale sarà necessario il richiamo al Regolamento di Polizia Urbana approvato dall'amministrazione comunale.

Da ultimo, con riferimento alle sanzioni amministrative, qualora siano adottate ordinanze contingibili e urgenti, sarà opportuno prevedere il richiamo alla legge n. 689/81; mentre in caso di provvedimento dirigenziale occorrerà ricor-

dare gli artt. 7 e soprattutto l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00 che punisce le violazioni al regolamento prevedendo che «*Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro*».

Può altresì essere richiamato l'art. 20 della legge n. 689/81 che prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca.

È bene, infine, chiarire un ulteriore equivoco. Spesso, i provvedimenti che vietano il campeggio, bivacco e accampamento si concludono con il richiamo all'art. 650 del codice penale che dispone:

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”.

Invero, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 del codice penale è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili e urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti.

Dunque, si ritiene errato il richiamo all'articolo in esame nelle ipotesi di divieto di campeggio, bivacco e accampamento previste da ordinanze contingibili e urgenti, in quanto sono dirette a dare esecuzione agli artt. 50 e 54 del TUEL.

5 Sanzioni accessorie

A seguito dell'accertamento delle attività di campeggio, bivacco o accampamento, l'amministrazione, oltre alla sanzione pecuniaria, può applicare la sanzione accessoria della confisca, prevista dall'art. 20 della legge 689/81. In particolare, nella fattispecie in esame, è possibile confiscare i beni con i quali è stata commessa la

violazione per le attività in questione (per esempio tavoli, sedie, tende, sacchi a pelo, fornelli, ecc...).

Pertanto, nel testo del provvedimento, allorché sono richiamate le fonti normative, potrà aggiungersi anche l'art. 20 della legge 689/81.

6 Deroghe

Al fine di consentire ampio margine all'amministrazione, è possibile inserire una previsione relativa alla concessione di specifiche autorizzazioni in deroga al provvedimento.

Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla deroga per gli spettacoli viaggianti, per l'uso dell'area in questione da parte della protezione civile, per fiere, mercati o feste patronali ecc...

7 Impugnazioni

Il provvedimento in esame, in conclusione, dovrà indicare i mezzi d'impugnazione sia giurisdizionali sia amministrativi.

A tale riguardo dovrà essere indicata la possibilità del ricorso gerarchico entro 30 giorni ai sensi dell'art. 1 della legge D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e del ricorso al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Con particolare riguardo al ricorso gerarchico si ritiene che il provvedimento in questione non abbia il carattere della definitività, anche per la presenza di un organo sovraordinato nella figura del Prefetto in caso di ordinanza sindacale emessa ai sensi degli art. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000, oppure del Sindaco in caso di provvedimenti adottati dal dirigente. Ciò non toglie che l'interessato possa in ogni momento presentare istanza di annullamento o di revoca d'ufficio ai sensi degli articoli 21-*quies* o 21-*nonies* della legge n. 241/90.



FAC-SIMILE DI PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Provvedimento dirigenziale n. ... /

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento (indicare i luoghi).

IL DIRIGENTE

CONSTATATO che (indicare i luoghi) sono utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento, tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO della relazione tecnica del Comando di Polizia prot. n. del con il quale sono state accertate le suddette situazioni di campeggio, bivacco e accampamento;

CONSIDERATO che il Comune di non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

CONSIDERATO che l'utilizzo delle aree (indicare i luoghi) come campeggio, bivacco, accampamento e simili, al di fuori di aree e strutture appositamente preposte, costituisce un pericolo per la salute e per l'igiene pubblica e degli stessi occupanti l'area;

CONSIDERATO che i fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento nelle aree (indicare i luoghi) ostacolano la pubblica circolazione con conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di tutela della circolazione, di vietare il campeggio il bivacco e l'attendamento su (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;

VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 7, 7-bis e 107;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

su (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento, sulle vie d'ingresso a perimetro di tutto il territorio comunale.

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Sindaco entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale, li

IL DIRIGENTE

.....

FAC-SIMILE DI ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

Ordinanza contingibile e urgente n° /.....

OGGETTO:

Divieto di campeggio, bivacco e accampamento in

IL SINDACO

CONSTATATO l'indebita e improvvisa occupazione delle aree (indicare le aree) utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO degli accertamenti compiuti dal Comando di Polizia e della relazione prot. n. del

CONSIDERATO che il Comune di non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

CONSIDERATO che sussiste un'emergenza sanitaria e igienica derivante dall'incontrollato deposito di rifiuti sul territorio e dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area con fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento ha provocato problemi di ordine pubblico e alla sicurezza urbana

.....
.....

(indicare l'episodio);

CONSIDERATO che il proliferare del fenomeno è tale da comportare lo scadimento delle qualità urbane del patrimonio pubblico, oggetto di degrado anche per la propensione di alcuni soggetti a utilizzare il medesimo senza il rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni, rendendo necessario l'intervento della forza di polizia;

CONSIDERATO che non è possibile dilazionare un intervento e che si rende indispensabile attivare i dovuti provvedimenti con urgenza;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica nonché di ordine pubblico, incolumità e sicurezza pubblica, di vietare il campeggio, il bivacco e l'accampamento in (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;

VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 50 e 54 (richiamare l'uno, l'altro o entrambe secondo la fattispecie da tutelare);

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 (da richiamare unicamente in caso di ordinanza emessa per i motivi di cui all'art. 54 D.Lgs. 267/00);

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana (se esistente);

VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

in (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma.

Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81 nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento.

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di, alla Questura di, al Comando/Stazione dei Carabinieri di

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale, li

IL SINDACO

.....